

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 48-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FILETTI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere atti di perquisizione, nonchè ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere (o altra meno grave)

CONTRO IL SENATORE

GIORGIO MOSCHETTI

per i reati di cui agli articoli 110 del codice penale, 216, 219, 223 e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95; 61, n. 7, 81, 110 e 317 del codice penale; 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (banca rotta fraudolenta; attribuzione di attività inesistenti o simulazione di crediti; concussione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 4 novembre 1992

Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 16 ottobre 1992, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Moschetti, per i reati di cui agli articoli 110 del codice penale, 216, 219, 223 e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95; 61, n. 7, 81, 110 e 317 del codice penale; 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (bancarotta fraudolenta; attribuzione di attività inesistenti o simulazione di crediti; concussione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

In data 4 novembre 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 10 novembre 1992 e deferita alla Giunta il 16 novembre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 2 febbraio 1993.

Il senatore Moschetti è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato, nella seduta del 2 febbraio 1993, ed ha presentato una memoria scritta.

La richiesta di autorizzazione a procedere *de qua* muove da complesse indagini svolte dall'Autorità giudiziaria di Milano e tuttora in corso di svolgimento nei confronti di numerose persone, tra le quali non pochi parlamentari.

Particolarmente, per quanto concerne il senatore Moschetti, si espone in essa che:

1) Alessandro Marzocco, Presidente della SOCIMI, in occasione dell'interrogatorio da lui reso il 9 settembre 1992 avanti il Pubblico Ministero dott. Antonio Di Pietro, dopo avere riferito altri fatti ascritti a Pallottini Luigi, Presidente dell'ATAC, aveva dichiarato che nel corso di un ultimo versamento di lire trecentomilioni (L. 300.000.000) effettuato verso la fine del

1991 a detto Pallottini, questi l'aveva presentato all'allora segretario amministrativo della DC romana Moschetti nell'ufficio di quest'ultimo in Roma ed ivi eseguiva la consegna al Moschetti di una busta contenente parte della predetta somma, che non ricordava se correlata ad una tangente versata a tale Damiani o ad altra tangente versata al citato Pallottini, il Marzocco comunque dava per certo che o il Damiani o il Pallottini avevano consegnato una busta contenente una parte della tangente da lui versata alla presenza del suo assistente Corrado Landolina al Moschetti nell'ufficio di quest'ultimo;

2) a sua volta, il predetto Corrado Landolina, in occasione di interrogatorio da lui reso allo stesso P.M. Di Pietro in data 14 settembre 1992, aveva riferito di essere stato incaricato nel 1990 dall'ing. Marzocco di occuparsi di alcune questioni, tra le quali quelle attinenti ai versamenti di somme di danaro senza causa lecita per conto della SOCIMI;

3) nell'occasione di cui sub 2 il Landolina aveva spiegato quali erano state le condizioni a cui la SOCIMI era stata costretta a sottostare per conseguire lo sblocco di alcuni pagamenti e per potere continuare a lavorare a Roma e, particolarmente, aveva dichiarato che il Damiani gli aveva detto che la tangente da versare alla SOCIMI per ottenere gli scopi predetti doveva essere pari all'1 per cento del valore di una commessa già acquisita di 100 miliardi circa e che il versamento di un miliardo di lire permetteva dalla SOCIMI di godere della considerazione del Comitato regionale della DC ed, in particolare, dell'onorevole Vittorio Sbardella e del segretario amministrativo Giorgio Moschetti;

4) nella medesima occasione il Landolina precisava i tempi (rispettivamente il 17 aprile 1991 e l'8 maggio 1991) ed il luogo (la sede del Comitato regionale della DC sito in Roma, Piazza Nicosia, nell'ufficio di Giorgio Moschetti) in cui era avvenuto il versamento

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di due rate di L. 150.000.000 ciascuna e la persona che aveva ricevuto tali somme (il Moschetti), mentre una terza rata di L. 200.000.000 era stata versata il 23 maggio 1991, sempre in Roma, direttamente dal Marzocco da solo a mani del Damiani;

5) in sede di interrogatorio prestato il 25 settembre 1992, infine, Luigi Pallottini, membro dell'Assemblea regionale del PSI, aveva dichiarato di avere versato, in più occasioni, per diretto incarico del Marzocco, ed, in una occasione, per il tramite di Landolina, la complessiva somma di circa 500 milioni, di cui il 60 per cento a mani del Moschetti nel suo ufficio di via dell'Oca di Roma e negli uffici della Dc romana di piazza Nicosia ed il 40 per cento nell'ufficio amministrativo nazionale del PSI nella persona ed a mani di Paganelli, precisando che «naturalmente tutti erano coscienti della provenienza del denaro e del fatto che non trattavasi di un finanziamento legale ai partiti» ed aggiungendo che egli si era rivolto al Moschetti in quanto segretario amministrativo della Dc romana e quindi referente per tale partito, che il Moschetti si era mostrato informato «della situazione» e gli aveva detto «di dare proprio a lui il denaro» e che egli (Pallottini) aveva spiegato al Moschetti che «trattavasi di somme che provenivano dalla SOCIMI ed entrambi» sapevano «che non trattavasi di un finanziamento legale ai partiti, ma era legato ad una percentuale sulla commessa ricevuta dall'ATAC».

Quanto dianzi evidenziato e puntualizzato, la Giunta ha espresso l'avviso che nei fatti di cui sopra non siano ipotizzabili e neppure individuabili gli estremi dei reati di bancarotta fraudolenta e di attribuzione di attività inesistenti o simulazione di crediti, atteso che dagli atti esperiti non risulta minimamente che l'assunta ricezione di tangenti abbia comportato la volontà, la conoscenza e comunque l'esplicazione di una qualsiasi attività volte alla distrazione di somme sociali e, tanto meno, l'effetto di provocare così lo stato di dissesto della SOCIMI spa e la fraudolenta violazione della *par conditio creditorum*.

Per converso, pur nutrendosi alcuni dubbi sulla commissione e sulla configurazione giuridica, non è sembrato che *sic et simpliciter* possa escludersi l'eventuale reato di concussione che si vuole addebitare al senatore Moschetti e possa denegarsi su tal punto la concessione dell'autorizzazione a procedere. Al riguardo, le determinazioni sulla sussistenza e la qualifica dell'eventuale reato vanno demandate alla competente Autorità giudiziaria, non afferendo istituzionalmente alla Giunta del Senato il potere di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere sulla base di un esame anche particolareggiato ed approfondito del merito dei fatti contestati, tranne il caso di palese infondatezza che, nella fattispecie, non sembra sussistere.

Parimenti la Giunta ha ritenuto di concedere l'autorizzazione a procedere per il reato di violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, perchè dagli atti emergono non poche circostanze di fatto idonee all'esigenza di acclarare la reale effettuazione del versamento e della ricezione di rilevanti somme senza l'osservanza delle rigorose prescrizioni di legge *in subiecta materia*. A tali determinazioni la Giunta è pervenuta non ritenendo che nel caso *de quo* sussista il cosiddetto *fumus persecutionis*.

Non vi è, infine, ragione e giustificazione alcuna per concedere l'autorizzazione a compiere atti di perquisizione e, tanto meno, ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere (o altra misura meno grave), attesa la complessità dei fatti sui quali già sono state esperite ampie indagini e considerato che non sussistono i presupposti che consiglino di privare il Moschetti del diritto e del dovere di assolvere le sue funzioni parlamentari nel corso del procedimento giudiziario a suo carico.

Infine, legittimamente è stata ritenuta l'improcedibilità della richiesta concernente l'estensione dell'autorizzazione anche ad eventuali emergenze di fatto, che dovessero scaturire dal prosieguo del procedimento. All'uopo necessita una eventuale nuova richiesta, avendo la Giunta e l'Assemblea il diritto ed il dovere di pronunciarsi su fatti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concreti e particolarmente specificati, e non preventivamente su fatti allo stato ignoti.

Per questi motivi la Giunta - con separate votazioni - ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea:

a) il diniego dell'autorizzazione a procedere per i reati di bancarotta fraudolenta e di attribuzione di attività inesistenti o simulazione di crediti (capo A);

b) la concessione della autorizzazione a procedere per il reato di concussione (capo B);

c) la concessione dell'autorizzazione a procedere per il reato di violazione delle

norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (capo C);

d) il diniego dell'autorizzazione a compiere atti di perquisizione;

e) il diniego dell'autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere (o altra meno grave);

f) di dichiarare improcedibile la richiesta che l'autorizzazione venga estesa ad eventuali nuove emergenze di fatto, che dovessero scaturire nel prosieguo del procedimento.

FILETTI, *relatore*